



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZI ALLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 59 DEL 18.03.2021

Oggetto: Accordo quadro e accordo attuativo tra E.S.A. e Dipartimento S.A.A.F. per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse comune Olivicoltura e Frutticoltura presso azienda ESA "Campo Carboj" - Approvazione

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che uno dei compiti istituzionali dell'Ente è quello di realizzare programmi di ricerca applicata tali da consentire alle imprese agricole verifiche anche di ordine economico - gestionale;
- che per la realizzazione di tali programmi l'Ente utilizza l'azienda di sua proprietà "Campo Carboj", in agro di Castelvetro (TP), ove dispone di appezzamenti idonei all'attività di ricerca;
- che l'azienda "Campo Carboj", nell'ambito della propria attività agricola finalizzata alla sperimentazione, ha conferito grande impulso, negli ultimi decenni, al settore delle piante arboree da frutto e nel settore delle piante orticole e floricole, ritenendo che tali comparti in quell'ambiente si possa al meglio giovare di un'attività di ricerca importante sia per l'innovazione di prodotto e di processo che per l'ampliamento degli spazi produttivi;
- che l'Ente svolge, da oltre un decennio, attività di ricerca nel settore degli impianti arboricoli con la consulenza, gratuita, del Dipartimento DEMETRA dell'Università agli studi di Palermo confluito, a decorrere dall'anno 2013 e per effetto della riforma universitaria, nel Dipartimento Scienze Agrarie e Forestale (SAF);
- che il Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (S.A.A.F.) dell'Università degli Studi di Palermo, promuove studi e ricerche scientifiche nel settore delle piante arboree da frutto e nel settore delle piante orticole e floricole e che, tra le sue finalità, prevede la possibilità di instaurare rapporti con gli attori di filiera su tutto il territorio della regione siciliana;
- che in atto, nel settore delle coltivazioni arboree, l'azienda "Campo Carboj" segue diverse iniziative con il Dipartimento, come la gestione del progetto MIPAF "Liste varietali e valutazione portinnesti", la gestione e valutazione di un modello produttivo di fruttiferi (pesco) in regime di coltivazione biologica ed a basso impatto ambientale, la gestione e valutazione di un modello produttivo di oliveto in regime di coltivazione biologica ed a basso impatto ambientale, la raccolta identificazione, valutazione e descrizione del germoplasma olivicolo regionale, l'analisi chimica e valutazione sensoriale degli oli prodotti e loro caratterizzazione e tante altre attività;
- che il rapporto di consulenza con il Dipartimento S.A.A.F, si è anche esteso sul progetto realizzato dall'Ente con fondi del PSR Sicilia 2007-2011 - misura 214/2 azione A "Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione", con l'istituzione di un centro pubblico di conservazione delle biodiversità sempre presso l'azienda sperimentale Campo Carboj, che ha consentito la conservazione, in situ ed ex situ, di importantissime

risorse genetiche vegetali. L'attuale collezione varietale olivicola del Campo, che rappresenta quasi tutto il patrimonio dell'olivicoltura regionale, è unica in Sicilia, così come la collezione delle varietà storiche della peschicoltura isolana.

VISTA:

- la convenzione del 06/12/2012, che instaura un rapporto di collaborazione gratuita tra l'Ente ed il Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestale (S.A.A.F.) dell'Università agli studi di Palermo per la consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla continuazione delle attività di ricerca nei diversi settori, presso il "Campo Carboj";

CONSIDERATO:

- che l' E.S.A. è interessata a continuare, nell'ambito della propria attività, iniziative di sviluppo e ricerca inerenti il settore delle piante arboree da frutto nonché nel settore olivicolo;
- che ritiene la collaborazione con il Dipartimento S.A.A.F. dell'Università degli Studi di Palermo, importante per l'acquisizione di nuove conoscenze relative alle innovazioni di prodotto e di processo, ai fini dell'espletamento delle proprie attività istituzionali e che non richiede nessun onere di spesa;
- che le Parti concordano sulla opportunità di stipulare un accordo quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scientifico con utili ricadute nel campo della ricerca scientifica e nel campo della Olivicoltura e Frutticoltura (le cui tematiche verranno concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi ove deve essere espressamente richiamato il presente accordo,)
- che l'accordo quadro interpreta altresì le esigenze di una ricerca sperimentale ed applicata condotta dall'Università e concordata in sinergia con l'Ente, sul quale devono ritornare i benefici di risultati scientifici che le SOPAT avranno il compito di divulgare all'imprenditoria agricola tutelata e di prestazioni di aggiornamento formativo specialistico a favore dei propri tecnici agronomi e periti agrari;

RITENUTO:

- opportuno per l'Ente dare continuità alla ricerca approvando l'accordo quadro quinquennale, senza nessun onere di spesa, tra ESA e il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo;

PROPONE:

- di dare continuità alla collaborazione tra ESA e Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali finalizzata al prolungamento delle attività di ricerca nel settore delle coltivazioni arboree nonché nel settore olivicolo;
- di approvare conseguentemente l'accordo quadro tra ESA e Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - Università di Palermo, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, con la quale l'Ente instaura un rapporto di collaborazione quinquennale gratuito con il Dipartimento S.A.A.F. dell'Università di Palermo, che garantirà la continuazione delle attività di ricerca nel settore delle coltivazioni arboree nonché nel settore delle piante orticole e floricole già in atto presso il "Campo Carboj" e la relativa consulenza tecnico-scientifica;
- di approvare conseguentemente lo schema di accordo attuativo sulle tematiche attinenti il campo della ricerca scientifica e il campo della Olivicoltura e Frutticoltura, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
- di procedere alla nomina del referente dell'accordo di collaborazione quadro (art. 4) in rappresentanza dell'Ente;
- di delegare i Servizi allo sviluppo alla sigla dei singoli accordi attuativi per attività operative di natura tecnico-scientifica non onerose;

- di dare mandato di sottoscrizione dell'Accordo quadro in rappresentanza dell'Ente al Direttore generale che avrà altresì cura di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla approvazione delle presente Determinazione di natura programmatica e/o onerosa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Nicolò Grizzanti)



Allegato alla Proposta del Responsabile del Procedimento di Determinazione del Direttore generale

N° _____ del _____

Oggetto: Accordo quadro e accordo attuativo tra E.S.A. e Dipartimento S.A.A.F. per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse comune Olivicoltura e Frutticoltura presso azienda ESA "Campo Carboj" - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

Servizi allo sviluppo
IL REGGENTE
(Dr. Giuseppe Greco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

: _____
: _____
: _____

NEGATIVO

Servizio Economico-Finanziario
IL DIRIGENTE

(Dr. Giuseppe Muscarella)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n.212 del 14/09/1979

VISTA la L.R. n. 22 del 28/23/1995

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTA la L.R. 11/2010 art 17

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota 38979 del 10/12/2012

VISTA la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C.A. del 19/06/2012, condiviso dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012;

VISTA la deliberazione n° 28 del 24/9/2020, assentita preventivamente dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, la Pesca mediterranea e lo Sviluppo rurale con nota prot. n° 3681/gab del 22/09/2020 e con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale f.f. al Dr. Dario Cartabellotta;

VISTA la nota n. del con la quale Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 4° Infrastrutture, irrigazione ed Enti vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 118/2001 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al ;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A


per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare continuità alla collaborazione tra ESA e Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali finalizzata al prolungamento delle attività di ricerca nel settore delle coltivazioni arboree nonché nel settore olivicolo;
- di approvare conseguentemente l'accordo quadro tra ESA e Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - Università di Palermo, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, con la quale l'Ente instaura un rapporto di collaborazione quinquennale gratuito con il Dipartimento S.A.A.F. dell'Università di Palermo, che garantirà la continuazione delle attività di ricerca nel settore delle coltivazioni arboree nonché nel settore delle piante orticole e floricole già in atto presso il "Campo Carboj" e la relativa consulenza tecnico-scientifica;
- di approvare conseguentemente lo schema di accordo attuativo sulle tematiche attinenti il campo della ricerca scientifica e il campo della Olivicoltura e Frutticoltura, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
- di nominare il D.A.C. Dott. Agr. Nicolò Grizzanti, Responsabile dell'Ufficio Ricerca applicata dei Servizi allo sviluppo, referente dell'accordo di collaborazione quadro (art. 4) in rappresentanza dell'Ente;
- di delegare i Servizi allo sviluppo alla sigla dei singoli accordi attuativi per attività operative di natura tecnico-scientifica non onerose;
- di dare mandato di sottoscrizione dell'Accordo quadro, in rappresentanza dell'Ente, al Direttore generale che avrà altresì cura di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla approvazione delle presente Determinazione di natura programmatica e/o onerosa.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale f.f.

(Dr. Dario Cartabellotta)



ACCORDO QUADRO
per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settore di interesse comune
Olivicoltura e Frutticoltura

Tra

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato semplicemente Dipartimento SAAF), C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 4 , nella persona del Direttore, Prof.re Stefano Colazza, nato a Roma il 23 Marzo 1957, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

E

Ente di Sviluppo Agricolo per la Regione Siciliana (di seguito denominato semplicemente E.S.A. C.F. C.F. 80020830826 - P. IVA 00760140822 con sede in Palermo Viale Della Libertà n. 203, 90143 in persona del Direttore generale, Dott. _____, nata/o a _____, il _____, domiciliata/o per la carica presso la sede dell'E.S.A.;

anche denominati le **Parti**;

L'anno duemila..... il giorno _____ del mese _____, in Palermo

PREMESSO

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche scientifiche nei settore di interesse comune Olivicoltura e Frutticoltura le cui tematiche verranno definite e concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- (*altro*).....

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della Convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Le **Parti** concordano sulla opportunità di stipulare un accordo quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scientifico con utili ricadute nel campo della ricerca scientifica e nel campo della Olivicoltura e Frutticoltura (**le cui tematiche verranno concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi ove deve essere espressamente richiamato il presente accordo,**) avente le seguenti finalità:

- Promuovere lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di formazione e divulgazione scientifica su tematiche di comune interesse, favorendo gli scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le **Parti**;
- sviluppare strumenti di collegamento tra le **Parti** per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature posseduta dalle parti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse;
- realizzare un coordinamento per lo sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti dalle dimensioni delle singole unità di personale delle **Parti**;
- coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei di interesse economico in cooperazione con istituzioni, imprese ed Università estere;
- promuovere e coordinare attività di ricerca e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle tematiche di comune interesse con Università, altri Enti di ricerca, favorendo il collegamento con Laboratori nazionali ed internazionali;
- favorire il collegamento della ricerca sulle tematiche di comune interesse con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con il Dipartimento SAAF e rendendo così disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica.

Art.

2

Impegni dell'Ente di Sviluppo Agricolo

L'ESA si impegna a :

- a. Offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio personale per attività di ricerca da concordarsi con Dipartimento;
- b. Collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione dei progetti di ricerca, didattici e di divulgazione di comune interesse;
- c. Provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.

Art.

3

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento si impegna a :

- a. Offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio personale per attività di ricerca da concordarsi con l'ESA;

- b. Collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione dei progetti di ricerca, didattici e di divulgazione di comune interesse;
- c. Provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.

Art.

4

Referenti

I Referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- per il Dipartimento, il Prof. Tiziano Caruso

- per l'E.S. A _____, il Dott./prof./ _____

Art. 5

Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

Le **Parti** convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna **Parte**, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra **Parte**.

Qualora una **Parte** intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università o dell'E.S.A. per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'E.S.A.

Art. 6

Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle **Parti** con quote che saranno pattuite tra le **Parti** medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre

dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le **Parti** o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 8

Coperture assicurative e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 9

Decorrenza, Durata e Recesso

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto

dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 10

Modifiche

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le **Parti** procederanno di comune accordo.

Art. 11

Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione operativa, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 12


Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, le **Parti** procederanno, **in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole**. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore generale
dell'Ente di Sviluppo Agricolo



(schema tipo)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il/La/L' (di seguito denominato/a). con sede in Via n. C.F. n. P.I., rappresentato/a dal Prof. nato/a a il, nella qualità di

E

Il/La/L' (di seguito denominata/o contraente.) con sede in, Via n. C.F. n. P.I. rappresentato/a dal nato/a a il, nella qualità di

PREMESSO

- (che in data _____ le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro per _____;)
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore di.....;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- (altro).....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

(Con l'accordo quadro sottoscritto il _____, che qui integralmente si richiama, le parti hanno convenuto una collaborazione scientifica su _____.)

Con il presente accordo (*attuativo*) e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca (*è necessario fornire un'ampia e dettagliata descrizione della ricerca*):

-
-
-

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

Il Contraente dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento:

- *conferenze illustrative concernenti le attività svolte;*
- *tirocini formativi e/o professionali;*
- _____

ART. 5

I Responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- per, il Prof./Dott.
- per il Contraente il

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università e dell'E.S.A. per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'E.S.A..

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni..... a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto

dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del _____.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.


Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione *(e all'accordo quadro stipulato il _____)*.

Palermo, li _____

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
Il Direttore o suo delegato



DIPARTIMENTO/UNIVERSITÀ
Il Direttore/ Il Rettore